



33804-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA
ANNA MARIA DE SANTIS
LUCIA AIELLI
MICHELE CALVISI
EMANUELE CERSOSIMO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 360/2025
UP - 10/06/2025
R.G.N. 12497/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 9 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 giugno 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale l'imputato [REDACTED] era stato dichiarato colpevole del reato di danneggiamento aggravato, riduceva la pena inflitta.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 219 e 222 cod. pen. in relazione all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS.

Assumeva che l'art. 219 cod. pen. consentiva l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia nel caso di infermità parziale, ma solo nell'ipotesi di condanna a una pena non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non era inferiore nel minimo a cinque anni, laddove nel caso di specie la pena in concreto inflitta era di mesi quattro di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 219, comma 1, cod. pen. dispone che *"il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica ... è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione"*.

La stessa disposizione, al comma 3, stabilisce che *"se si tratta di un altri reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi"*.

Nella specie, per l'appunto l'imputato è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominato nel corso del processo, sicché in tal caso l'applicazione della detta misura di sicurezza vede quale presupposto esclusivamente la condanna per un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, presupposto nella specie sussistente, essendo stato [REDACTED] condannato per il reato di danneggiamento aggravato.

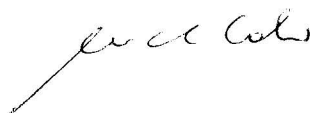
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/06/2025

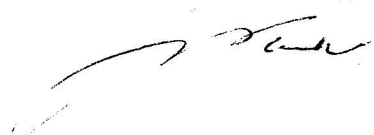
Il Consigliere estensore

Michele Calvisi



La Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 15 OTT. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Pinnelli

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

La Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "P. S. M.", written over a horizontal line.